

Nuove misure per il credito alle PMI: **Plafond Progetti Investimenti Italia**

1. Premessa

- Il 28 febbraio è stato stipulato un nuovo accordo tra ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale al fine di identificare misure volte ad assicurare adeguate risorse finanziarie nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI) che registrano temporanee tensioni di liquidità, di difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari e di accesso a nuove forme di finanziamento.
- L'intervento è stato favorito dalla possibilità di utilizzare la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea (BCE) per il tramite delle operazioni straordinarie di rifinanziamento delle banche con durata fino a tre anni (le cosiddette *Long Term Refinancing Operations*), effettuate il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012. Le misure previste dal nuovo accordo prevedono in prevalenza interventi di sostegno finanziario alle PMI effettuati utilizzando i tassi originari del finanziamento, nonostante il forte rialzo registrato nelle condizioni di costo della raccolta.
- In data 6 marzo 2012, è stata sottoscritta una convenzione tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attraverso la quale quest'ultima ha messo a disposizione del settore bancario fondi per un valore complessivo di 10 miliardi di euro per il finanziamento delle PMI, di cui 8 destinati a operazioni di incremento del capitale circolante e di finanziamento dei progetti d'investimento.
- L'accordo del 28 febbraio 2012 prevede altresì la definizione di nuovi accordi per favorire, tra l'altro, il finanziamento dei progetti di investimento.

2. Interventi finanziari in favore delle PMI: creazione di un *plafond* per incentivare i progetti di investimento

- I recenti dati forniti dall'Istat e dalla *Bank Lending Survey* della BCE e della Banca d'Italia mostrano la necessità di rilanciare i piani di investimento effettuati dalle imprese e favorire un aumento della domanda aggregata dell'Italia.
- Con l'obiettivo di favorire la crescita degli investimenti in Italia, l'ABI, d'intesa con le Parti che hanno sottoscritto l'accordo del 28 febbraio 2012, si impegna a promuovere la costituzione di uno specifico *plafond* per il finanziamento dei progetti di investimento delle PMI denominato "Progetti Investimenti Italia", di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro.

- Il *plafond* “Progetti Investimenti Italia” è la risultante di *plafond* individuali, attivati dalle singole banche aderenti all’iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all’impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose.
- Il *plafond* “Progetti Investimenti Italia” potrà essere utilizzato - anche attraverso intermediari finanziari appartenenti ai medesimi gruppi bancari - mediante le diverse forme tecniche di finanziamento, compresa quella del *leasing*.
- Possono accedere ai finanziamenti del *plafond* “Progetti Investimenti Italia”, le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca/intermediario finanziario (di seguito, banca) come "sofferenze", “partite incagliate”, "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso.
- Gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa.
- Possono essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda.
- La finalità di investimento deve essere mantenuta per l’intero periodo di durata del finanziamento.
- Il tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti di cui al presente accordo, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno *spread* funzione della qualità dell’impresa.
- Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista è indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell’ambito della *Long Term Refinancing Operation*. Tale costo è costituito dal tasso di rifinanziamento principale della BCE, maggiorato di uno *spread* collocato all’interno di una forchetta tra 80 e 137 bps, includendo i costi accessori di quotazione e l’impatto dell’*haircut* definito dalla BCE.
- Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista è pari al costo della provvista praticato alla banca dalla CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.

- Al fine di agevolare la comparabilità con le condizioni di mercato, la banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo *spread*).
- Le banche che aderiscono all'iniziativa si impegnano a pubblicare sul proprio sito *internet* le informazioni relative all'ammontare del *plafond* individuale messo a disposizione.
- Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo di Garanzia per le PMI, dell'ISMEA o della SACE, nonché di Confidi o altri organismi ritenuti idonei dalla banca. In questo caso la banca metterà in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia idonea.
- Le operazioni di finanziamento saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- L'ABI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, si impegna a predisporre un meccanismo di monitoraggio sull'efficacia dell'iniziativa, i cui risultati saranno periodicamente presentati e discussi con le altre Parti firmatarie nell'ambito di un apposito Tavolo di lavoro.
- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte. Resta fermo che la banca può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
- Le banche aderenti si impegnano inoltre a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle associazioni imprenditoriali adeguata informazione circa le banche aderenti.

- Le Parti concordano sull'opportunità di rappresentare alla Banca d'Italia l'esigenza che la stessa – ai fini dell'applicazione della propria regolamentazione - tratti le operazioni realizzate ai sensi del presente accordo in modo analogo a quelle realizzate ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009.

Roma, 22 maggio 2012

Associazione Bancaria Italiana

Legacoop

Confcooperative

AGCI

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

Assoconfidi

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confersercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia